

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Emanato con D.R. n. 530 dell'11 ottobre 2001

Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate alla data del 9 marzo 2007

PARTE GENERALE

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento Didattico di Ateneo, di seguito denominato RDA, in conformità all'art. 11 del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 riguardante *“le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”*, al D.M. n. 238 del 4 agosto 2000 e al D.M. n. 245 del 28 novembre 2000, disciplina l'ordinamento dei corsi di studio dell'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata USB, per il conseguimento dei relativi titoli universitari; detta, altresì, le norme riguardanti l'organizzazione didattica e le relative procedure amministrative.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di dottorato di ricerca;
 - b) per titoli di studio, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, la laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e i master universitari di primo e di secondo livello;
 - c) per classe di appartenenza dei corsi di laurea e di laurea specialistica, l'insieme dei corsi di laurea e di laurea specialistica, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
 - d) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;
 - e) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai vigenti decreti ministeriali;
 - f) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 12 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
 - g) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.M. 509/99;
 - h) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, alla cui acquisizione il corso di studio è finalizzato;
 - j) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - k) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
 - l) per tirocinio formativo e di orientamento pre-laurea si intende un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura ospitante esterna o interna all'Ateneo (aziende o enti pubblici o privati) finalizzato a completare (se obbligatorio) o integrare (se facoltativo) la formazione universitaria;
 - m) per tirocinio formativo e di orientamento post-laurea si intende un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura ospitante esterna o interna all'Ateneo (aziende o enti pubblici o privati) finalizzato all'integrazione della formazione universitaria o all'orientamento professionale.

Art. 3

Strutture Didattiche e ordinamenti degli studi

1. Sono Strutture Didattiche dell'USB quelle previste dallo Statuto d'Ateneo e sono rette da un Consiglio. Le modalità di funzionamento delle Strutture Didattiche e dei relativi Consigli sono disciplinate da un apposito regolamento.

2. L'USB comprende le seguenti Facoltà:
 - Facoltà di Agraria
 - Facoltà di Architettura
 - Facoltà di Economia
 - Facoltà di Farmacia
 - Facoltà di Ingegneria
 - Facoltà di Lettere e Filosofia
 - Facoltà di Scienze della Formazione
 - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
3. Le Facoltà si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica.
4. Le Facoltà possono istituire organi ristretti, anche se non esplicitamente indicati nello Statuto dell'USB, cui demandare lo svolgimento di particolari attività, le cui composizioni, funzioni e modalità organizzative sono definite nei Regolamenti di Facoltà. Ciascuna Facoltà deve, comunque, istituire una Commissione didattica o analoga struttura, composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti, avente il compito di esprimere parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, relativamente al Regolamento didattico di ciascun corso di studio.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso le Facoltà dell'USB e redatti ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 sono allegati al presente RDA e ne fanno parte integrante.

Art. 4

Regolamenti delle Strutture Didattiche

1. I regolamenti delle Strutture Didattiche - di seguito denominati RSD - in osservanza del disposto dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 341/90 e dell'art. 28 dello Statuto dell'USB, disciplinano l'organizzazione delle procedure di funzionamento delle relative Strutture Didattiche e gli aspetti organizzativi dei corsi di studio ad esse afferenti; detti regolamenti si conformeranno alle disposizioni del RDA.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio, così come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, specificano gli aspetti organizzativi degli stessi corsi. Tali regolamenti sono allegati, singolarmente o tra loro coordinati, ai RSD.
3. I corsi di laurea e di laurea specialistica organizzati da più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra le Facoltà interessate.

Art. 5

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'USB disciplina, in osservanza dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo e in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 210 del 3 Luglio 1998 e nel rispetto dei criteri generali determinati dal D.M. 30 Aprile 1999, in un regolamento *ad hoc*, sia i criteri generali e i requisiti di idoneità delle strutture, ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'USB, sia le procedure per lo svolgimento degli esami di ammissione e per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Art. 6

Titoli di studio rilasciati dall'USB

1. L'USB rilascia, nel rispetto della vigente normativa, i seguenti titoli: laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master di primo o di secondo livello.

2. L'USB rilascia, inoltre, un certificato (*diploma supplement*) che riporta le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è predisposto, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, dagli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo in collaborazione con la Struttura Didattica competente.

Art. 7

Crediti Formativi Universitari

1. L'Università adotta un sistema di crediti formativi universitari (CFU) secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ogni Facoltà e Scuola di specializzazione stabilisce il valore in CFU per ogni attività formativa. I CFU misurano l'impegno complessivamente richiesto allo studente per conseguire gli obiettivi dell'attività formativa e superare le relative prove di valutazione di profitto.
2. I RSD prevedono le procedure e i criteri per il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti, ai fini della prosecuzione degli studi, dallo studente proveniente da altro corso di studio dell'USB o di altra Università. In quest'ultimo caso, il riconoscimento avviene previo accordo con l'Università di provenienza.

Art. 8

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'USB nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
2. Per essere ammessi a un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'USB nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, ovvero, ai sensi dei Decreti Ministeriali di cui all'art. 6, comma 3, del DM 509/99, di diploma di scuola secondaria superiore esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la valutazione della preparazione iniziale di cui al seguente comma 4.
3. Le Facoltà definiscono i requisiti minimi necessari per l'accesso agli studi dei corsi di laurea e di laurea specialistica, dandone ampia diffusione anche agli Istituti di istruzione secondaria superiore.
4. Le Facoltà predispongono opportune modalità di verifica dei requisiti minimi e possono organizzare attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, anche soltanto con finalità di orientamento per la scelta del corso di laurea. Tali modalità verranno specificate nel RSD.
5. Nel RSD le Facoltà possono prevedere, nel primo anno del corso di laurea o di laurea specialistica, attività di recupero di eventuali debiti formativi riscontrati a seguito della verifica.
6. In osservanza della normativa vigente, i regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione definiscono i requisiti di ammissione e le modalità di accesso ai corsi di specializzazione.
7. Per essere ammessi a un Corso di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente per il conseguimento del titolo di master di primo e di secondo livello occorre essere in possesso, rispettivamente, della laurea e della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'USB nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
8. I regolamenti dei Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente ne definiscono le modalità di accesso e i relativi requisiti minimi.

Art. 9
Programmazione e coordinamento della didattica

1. L'attività didattica, in conformità alle norme di legge e allo Statuto dell'USB, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei diritti degli studenti, viene programmata e coordinata in vista di finalità molteplici:
 - garantire la qualità dell'azione didattica;
 - favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti, senza venire meno all'obiettivo della qualità didattica;
 - realizzare l'ottimale utilizzazione dei docenti per un equilibrato rapporto docenti/studenti;
 - aiutare, durante lo svolgimento del corso di studio, lo studente a superare eventuali difficoltà, avvalendosi tra l'altro di attività di orientamento e di tutorato all'uopo istituite.
2. I Consigli di Facoltà e di Scuola di Specializzazione e di Corso di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente, in osservanza al disposto dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 341/90 e del presente Regolamento, sono deputati alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, nonché alla individuazione della singola persona che assume la responsabilità per ogni attività didattica.
3. Entro il 31 maggio, le Facoltà predispongono il proprio Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico. In tale Manifesto si definiranno i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti. Saranno, altresì, riportate le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.

Entro i termini ministeriali stabiliti, i Consigli delle Facoltà programmano le attività didattiche del successivo anno accademico. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti e le modalità delle relative coperture; deliberano, con il consenso degli interessati, in merito alle afferenze dei docenti (professori di ruolo e ricercatori) ai corsi di studio; provvedono, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, all'attribuzione dei compiti didattici, organizzativi e istituzionali ai professori di ruolo e ai ricercatori, ivi comprese le attività di tutorato e di orientamento didattico.
4. I Regolamenti Didattici dei corsi di studio possono prevedere e disciplinare percorsi personalizzati, anche differenziati per durata degli studi in base al tempo che il singolo studente intende dedicarvi.
5. Le attività di insegnamento si svolgono, in ciascun anno accademico, in periodi distinti stabiliti dalle Strutture Didattiche competenti.
6. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, attività integrative, prove in itinere e di valutazione del profitto è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° settembre e il 31 luglio successivo. In tale periodo possono svolgersi anche attività di orientamento, di preparazione e di sostegno degli insegnamenti ufficiali.
7. Le Strutture Didattiche possono svolgere, nel periodo definito nel comma 6, ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/90, attività formative finalizzate e servizi didattici integrativi; possono, altresì, essere svolti corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) disciplinati da un apposito regolamento.
8. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica sono, di norma, sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dall'art. 12, comma 6, della Legge n. 341/90. I criteri per lo sdoppiamento degli insegnamenti e per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai RSD.
9. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di studio, ma non attivabili per assenza temporanea o mancanza del titolare, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi insegnamenti, se attivati presso altri corsi

di studio, all'interno del medesimo ambito disciplinare previsto dall'ordinamento del corso di studio, previo accertamento della coerenza con i percorsi didattici ai quali devono servire, sentito il docente titolare.

La mutuaione è deliberata dal Consiglio della Struttura Didattica, nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di studio della medesima Struttura Didattica. Qualora la mutuaione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Struttura Didattica, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati.

Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di preventivi accordi interateneo. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dai RSD.

10. Nei casi in cui, ai sensi della normativa in vigore, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, le Strutture Didattiche provvedono entro il 31 maggio a indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
Le predette prove si svolgono sotto la responsabilità della struttura didattica competente, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le graduatorie, sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre 8 (otto) giorni dallo svolgimento delle prove.
11. Per le Scuole di Specializzazione ed i Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente i RSD disciplinano la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica.

Art. 10

Pubblicità delle attività didattiche

1. L'Ateneo mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'USB vengono rese pubbliche la struttura e/o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
3. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Strutture Didattiche, quali gli orari di ricevimento dei docenti, i calendari didattici, delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, sono resi pubblici dai Presidi mediante affissione in appositi Albi e mediante altre forme e strumenti, anche telematici.
4. La pubblicazione del Manifesto annuale degli studi è curata, entro i termini prefissati dal Senato Accademico, dalle strutture a ciò delegate.
5. L'Ateneo pubblica, a cura degli uffici amministrativi competenti, una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sullo svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai corsi di studio.

Art. 11

Attività di Tirocinio

1. Le attività di tirocinio formativo e di orientamento pre-laurea sono disciplinate da appositi regolamenti deliberati dai Consigli delle Strutture Didattiche. Ciascuna Struttura Didattica può disciplinare le attività di tirocinio dei diversi corsi di studio in uno o più regolamenti a seconda delle esigenze dei singoli corsi di studio.
2. I regolamenti di cui al comma precedente devono prevedere:
 - a) i criteri e le modalità per la nomina di un responsabile delle attività di tirocinio;
 - b) i criteri e le modalità di partecipazione degli studenti alle attività di tirocinio;
 - c) gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nelle attività di tirocinio (struttura proponente, struttura ospitante, tirocinante) ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
 - d) le modalità di svolgimento del tirocinio;

- e) le eventuali cause di invalidità del tirocinio;
 - f) le modalità per la valutazione del tirocinio a fini curriculari;
 - g) ogni altro aspetto, relativo all'attività di tirocinio, che sia ritenuto utile o necessario regolamentare.
3. Le attività di tirocinio post-laurea sono attivate a cura delle strutture d'orientamento studenti dell'Ateneo e sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 12 Impegno dei Docenti

1. L'attribuzione dei compiti didattici dei docenti è di pertinenza delle Strutture Didattiche e deve rispettare e valorizzare la competenza scientifica di ognuno, senza trascurare un'equa e funzionale ripartizione del carico didattico complessivo.
2. Il titolare di ogni insegnamento deve garantire un'adeguata presenza per il ricevimento studenti, per l'assistenza laureandi e per l'azione di tutorato e orientamento.
Il docente deve predisporre un programma con l'indicazione dei contenuti e delle attività pratiche, definendo quelli pertinenti alle lezioni o esercitazioni e quelli destinati all'autonomo lavoro di apprendimento dello studente, corredando il tutto con le indicazioni bibliografiche opportune.
3. Ogni docente deve riportare su appositi registri le date in cui ha svolto le lezioni, esercitazioni o attività di laboratorio, con le indicazioni degli argomenti trattati. Tali registri, che costituiscono documentazione dell'attività didattica, devono essere consegnati presso la segreteria di presidenza della Facoltà al termine dell'anno accademico.

Art. 13 Prove di valutazione del profitto

1. I RSD disciplinano le modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto. Le Strutture Didattiche stabiliscono il calendario delle prove di valutazione. Queste si svolgono sotto la responsabilità del Presidente della Commissione di valutazione e possono prevedere forme articolate d'accertamento, eventualmente composte da prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive, devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di prendere visione degli elaborati dopo che i risultati siano stati resi noti.
2. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento delle prove di valutazione o di altra forma di verifica del profitto.
3. La Commissione di valutazione del profitto è nominata dal responsabile della Struttura Didattica, su proposta dei docenti titolari dell'insegnamento. Essa è presieduta dal docente titolare e ne possono far parte docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini; ne possono inoltre far parte i cultori della materia, la cui nomina, ad opera del responsabile della struttura didattica, è regolata da criteri definiti dalle Strutture Didattiche. La Commissione di valutazione è formata da almeno due membri, uno dei quali deve essere il Presidente. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro docente dello stesso settore o di settore affine, nominato dal Preside.
4. Il voto è sempre espresso in trentesimi. Ai fini del superamento della prova di valutazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. In aggiunta al punteggio massimo di 30/30 può essere attribuita la lode. L'esito positivo della prova di valutazione del profitto è riportato sul verbale d'esame e sul libretto d'iscrizione dello studente.
5. La validità dei verbali degli esami di profitto è garantita dalla firma del Presidente e di almeno un membro della commissione. Lo studente è tenuto a firmare il verbale quale attestazione del superamento della prova di valutazione.

6. Il Presidente della Commissione trasmette la documentazione relativa alla prova di valutazione ai competenti uffici della Struttura Didattica entro 7 giorni dalla data di chiusura dell'appello d'esame.

Art. 14 **Prova finale**

1. I RSD fissano le modalità di svolgimento e il numero di appelli della prova finale per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università.
2. Per il conseguimento della laurea o della laurea specialistica, lo studente deve aver acquisito rispettivamente 180 e 300 crediti formativi universitari, distribuiti secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio. Per il conseguimento del diploma di specializzazione e dei titoli di master di I e di II livello, il numero di CFU necessario è stabilito nei RSD entro il limite minimo di 60.
3. Nel caso in cui la prova finale preveda la discussione di una tesi, il RSD ne stabilisce le modalità dell'assegnazione e fissa il termine per il suo deposito presso i competenti uffici. Tale termine non può essere comunque inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la discussione della prova finale.
4. La prova finale di laurea o di laurea specialistica è sostenuta innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno 7 componenti, di cui almeno 4 devono essere docenti strutturati (professori di ruolo e ricercatori universitari). La prova finale di diploma di specializzazione e di master di I e di II livello è anch'essa sostenuta innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno 5 componenti scelti tra i titolari di modulo di insegnamento attivato nel master o nella Scuola di Specializzazione.
5. La Commissione giudicatrice è nominata dal responsabile della Struttura Didattica cui afferiscono i corsi di studio ed è presieduta dal professore di ruolo designato con l'atto di nomina.
6. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi sia per la laurea sia per la laurea specialistica. La prova finale si intende superata se lo studente consegue la votazione minima di 66/110. La commissione può concedere la lode all'unanimità.
7. La votazione della prova finale per il diploma di specializzazione e per i master di I e di II livello è stabilita dagli RSD.
8. Nella valutazione, i membri della Commissione giudicatrice devono tenere conto, oltre che del giudizio sulla prova finale di laurea o di laurea specialistica, del curriculum del candidato.

Art. 15 **Attività di tutorato e orientamento**

1. Il servizio per il coordinamento delle attività di orientamento è garantito da un Centro di Ateneo, la cui modalità di funzionamento sarà normata da un apposito regolamento.
2. Le Strutture Didattiche, anche con il supporto del predetto Centro, assicurano forme di orientamento e di tutorato finalizzate a:
 - a) fornire informazioni sull'offerta e sui servizi didattici delle Strutture Didattiche;
 - b) promuovere una proficua partecipazione dello studente alla vita universitaria in tutte le sue forme;
 - c) assistere lo studente nella risoluzione di problemi connessi al suo percorso formativo;
 - d) orientare lo studente nelle scelte di studio.
3. Al fine di conseguire i suddetti scopi, le Strutture Didattiche possono avvalersi dell'opera di studenti e di dottorandi di ricerca che abbiano già maturato sufficiente esperienza per l'espletamento di tali compiti. La scelta degli studenti da destinare ad attività di tutorato, che fanno riferimento al docente ed agli organi responsabili delle attività di tutorato, designati dal Consiglio della Struttura Didattica, viene fatta sulla base di un bando redatto con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 13 della Legge n. 390/91.

Art. 16
Osservatorio e valutazione della didattica

1. In osservanza del comma 7 dell'art. 11 del D.M. 509/99, presso ciascuna Facoltà è istituito un organo tecnico ristretto, previsto dal comma 4 dell'art. 3 del presente RDA, a cui è affidata la funzione di osservatorio e di valutazione delle attività didattiche nelle forme e nelle modalità previste nei RSD.
2. La verifica della qualità delle attività didattiche di Ateneo, negli aspetti comuni ai diversi corsi di studio, è demandata al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo che formulerà, al termine di ogni anno accademico, un rapporto di valutazione secondo criteri e modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 17
Corsi di studio interateneo

L'Ateneo lucano, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. 509/99, può attivare, mediante Convenzioni, corsi di studio con atenei italiani e stranieri (Corsi di studio interateneo). Nelle Convenzioni si attribuiscono ad uno o più atenei partecipanti la responsabilità amministrativa e la redazione del regolamento didattico. In quest'ultimo si definiscono, tra l'altro, le norme che regolano il funzionamento delle attività didattiche e si individuano le modalità di rilascio del relativo titolo di studio.

Art. 18
Entrata in vigore e procedure di modifica

1. Il presente Regolamento, così come ogni sua successiva modifica, è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle strutture didattiche. Entra in vigore alla data stabilita dal decreto rettorale di emanazione che fa seguito all'approvazione da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Del presente Regolamento e di ogni sua successiva modifica è data pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché nel sito web dell'Ateneo.

Art. 19
Norme transitorie e finali

1. Il Regolamento studenti dell'USB, contenente le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in osservanza del disposto dell'art. 11, comma 9, del D.M. 509/99, si conformerà a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente RDA, così come per ogni situazione che, pur rientrando tra le materia di pertinenza dello stesso, non sia da questo esplicitamente prevista, è competente il Senato Accademico.
3. L'Università assicura agli studenti già iscritti ai corsi di studio, alla data d'entrata in vigore del D.M. 4/8/2000, la conclusione del corso di studio e il rilascio dei relativi titoli di studio, secondo gli ordinamenti didattici vigenti precedentemente alla suddetta data. Assicura, altresì, la possibilità per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea e di laurea specialistica, valutando, ai fini dell'opzione, in termini di crediti formativi universitari, le diverse attività didattiche e formative già svolte. Tale disciplina è materia dei RSD competenti.
4. Con l'entrata in vigore del presente RDA cessano di avere efficacia tutte le norme con esso in contrasto.

CORSI DI STUDIO

Classe 1 – Classe delle lauree in Biotecnologie

- **Corso di laurea in Biotecnologie** (articolato in curricula)

Classe 4 – Classe delle lauree in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile

- **Corso di laurea in Ingegneria Edile**

Classe 5 – Classe delle lauree in Lettere

- **Corso di laurea in Lettere**

Classe 8 – Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale

- **Corso di laurea in Ingegneria Civile**
- **Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale** (non attivato)
- **Corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio**

Classe 9 – Classe delle lauree in Ingegneria dell'Informazione

- **Corso di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni**

Classe 10 – Classe delle lauree in Ingegneria Industriale

- **Corso di laurea in Ingegneria Energetica** (non attivato)
- **Corso di laurea in Ingegneria Gestionale** (non attivato)
- **Corso di laurea in Ingegneria Meccanica**

Classe 11 – Classe delle lauree in Lingue e Culture Moderne

- **Corso di laurea in Lingue e Culture Moderne Europee**

Classe 13 – Classe delle lauree di Scienze dei Beni Culturali

- **Corso di laurea in Operatore dei Beni Culturali** (Conservazione, tutela e fruizione) (articolato in curricula)

Classe 14 – Classe delle lauree in Scienze della Comunicazione

- **Corso di laurea in Scienze della Comunicazione**

Classe 16 – Classe delle Lauree in Scienze della Terra

- **Corso di laurea in Scienze Geologiche**

Classe 18 – Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione

- **Corso di laurea in Scienze della formazione per educatori dell'infanzia** (non attivato)

Classe 20 – Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali

- **Corso di laurea in Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura** (disattivato)
- **Corso di laurea in Produzioni Vegetali** (non attivato)
- **Corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali**
- **Corso di laurea in Tecnologie Agrarie**
- **Corso di laurea in Tecnologie Alimentari**

- **Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia**

Classe 21 – Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche

- **Corso di laurea in Chimica**

Classe 26 – Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche

- **Corso di laurea in Informatica**

Classe 27 – Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la natura

- **Corso di laurea in Scienze della natura e dell’ambiente** (non attivato)

Classe 32 – Classe delle lauree in Scienze Matematiche

- **Corso di laurea in Matematica**

Classe 40 – Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali

- **Corso di laurea in Tecnologie delle Produzioni Animali**

Classe 4/S – Classe delle lauree specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile

- **Corso di laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura** (conforme alla direttiva CEE 85/384)

- **Corso di laurea Specialistica in Ingegneria Edile** (non attivato)

Classe 7/S – Classe delle lauree specialistiche in Biotecnologie Agrarie

- **Corso di laurea Specialistica in Biotecnologie Vegetali**

Classe 8/S – Classe delle lauree specialistiche in Biotecnologie Industriali

- **Corso di laurea Specialistica in Biotecnologie Molecolari**

Classe 23/S – Classe delle lauree specialistiche in Informatica

- **Corso di laurea Specialistica in Informatica**

Classe 24/S – Classe delle lauree specialistiche in Informatica per le discipline umanistiche

- **Corso di laurea Specialistica in Nuove Tecnologie per la storia e i beni culturali**

Classe 28/S – Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Civile

- **Corso di laurea Specialistica in Ingegneria Civile**

Classe 36/S – Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Meccanica

- **Corso di laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica**

Classe 38/S – Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

- **Corso di laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio**

Classe 44/S – Classe delle lauree specialistiche in Linguistica

- **Corso di laurea Specialistica in Linguistica, Filologia e Letteratura**

Classe 45/S – Classe delle lauree specialistiche in Matematica

- **Corso di laurea Specialistica in Matematica**

Classe 62/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze Chimiche

- **Corso di laurea Specialistica in Scienze Chimiche**

Classe 74/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze e Gestione delle risorse rurali e forestali

- **Corso di laurea Specialistica in Scienze Forestali e Ambientali**

Classe 77/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze e Tecnologie Agrarie

- **Corso di laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie**

Classe 78/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze e Tecnologie Agroalimentari

- **Corso di laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Alimentari**

Classe 79/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze e Tecnologie Agrozootecniche

- **Corso di laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali**

Classe 86/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze Geologiche

- **Corso di laurea Specialistica in Prospezione e Monitoraggio Geoambientale**

Classe 101/S – Classe delle lauree specialistiche in Teoria della Comunicazione

- **Corso di laurea Specialistica in Teoria e Filosofia della Comunicazione**

N.B. Per la consultazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati si rimanda al sito <http://off.miur.it>.